

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4705 del 06/10/2020
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE IN LOCALITA' POVIGLIO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA. DITTA: AMCO VEBA IMMOBILIARE. PRATICA: REPPA3833.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4845 del 05/10/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

La Dirigente

Visti

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n.1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio Idrico; la d.D.G. Arpae n.78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n.90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.G. Arpae n.577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n.78/2020. Approvazione quadro delle disposizioni dirigenziali della Direzione Tecnica); la d.D.G. Arpae n.101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n.603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio Idrico ai sensi dell'art.18, l.r. n.43/2001);

PRESO ATTO

– della domanda PG/2015/0702169 del 28/09/2015 con cui il Sig. Copelli Ermanno legale rappresentante della Ditta AMCO VEBA IMMOBILIARE S.R.L., c.f. 02078040355 ha richiesto la concessione ordinaria di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica REPPA3833);

– dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 342 del 30/12/2015 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

– la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

– in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

– Provincia di Reggio Emilia – Servizio Pianificazione Territoriale (PG/2016/8716 del 12/01/2016);

– Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di Parma (PG/2020/126504 del 03/09/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

– ha corrisposto in data 17/07/2020 la somma di € 164,88 quale canone per l'anno 2020 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

– ha versato in data 17/07/2020 la somma pari a 85,12 euro ad integrazione della somma già versata in data 206/2020 dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica REPPA3833;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a AMCO VEBA IMMOBILIARE S.R.L., c.f. 02078040355, la concessione preferenziale ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica REPPA3833, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 100;
- ubicazione del prelievo: comune di Poviglio (RE), Via Einstein n.4, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 33, mapp. 189; coordinate UTM RER 622.242; y: 966.763;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione area verde aziendale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2; portata media pari a l/s 0,016;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/10/2020;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,88 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

originale firmato digitalmente

Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a AMCO VEBA IMMOBILIARE S.R.L., c.f. 02078040355 (cod. pratica REPPA3833).

articolo 1- descrizione e ubicazione delle opere di presa

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 100,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 315, equipaggiato con elettropompa sommergibile della potenza di kw 2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -106,0 e -110 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Poviglio (RE), Via Einstein n. 4, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 33, mapp.189; coordinate UTM RER: X = 622.242; Y = 966.763.

articolo 2 - quantità, modalità e destinazione d'uso del prelievo

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico assimilato per irrigazione area verde aziendale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2, media 0.016 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 130.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'arco dell'anno da giugno ad agosto, per circa 30 minuti al giorno per un totale di circa 90 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo.

articolo 3 - canone di concessione

1. Il canone di concessione per l'anno in corso risulta pari a 164,88 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

articolo 4 - deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

articolo 5 - durata della concessione/rinnovo/rinuncia

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

articolo 6 - revoca/decadenza

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

articolo 7- obblighi del concessionario e condizioni particolari della concessione

Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 Gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

1. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

2. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

8. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

articolo 8 – verifica di congruità

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.